

Università

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Con questa legge di bilancio si prosegue e si persegue la stentata sopravvivenza e l'incipiente frammentazione del sistema universitario. Nessuna inversione di tendenza: non ci sono investimenti né un piano di reclutamento credibile per provare a restituire al Paese un sistema universitario all'altezza dei tempi e del confronto internazionale. Come se la situazione non fosse già critica, 40 milioni del Fondo di Finanziamento Ordinario agli atenei sono stati "accantonati" e potranno tornare ad essere disponibili solo dopo la verifica del bilancio dello stato prevista a luglio e solo se l'andamento della finanza pubblica rispetterà le stime del governo. In ogni caso le risorse a disposizione per le università saranno ancora minori del passato, visto che non è stata prevista nessuna integrazione del FFO in relazione agli aumenti contrattuali per il personale tecnico amministrativo, ottenuti grazie al rinnovo del contratto nazionale di lavoro conquistato lo scorso anno, ed a quelli che saranno di conseguenza previsti dal primo gennaio 2019 per il personale docente non contrattualizzato (pari al + 3,48% della retribuzione).

Con questa legge di bilancio il governo ha clamorosamente smentito le sue promesse e sancito nei fatti che l'università non rappresenta una sua priorità!

Articolo e comma/i	Cosa prevede	Commento
Art. 1 co. 275 (Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno)	Il Fondo è finalizzato al finanziamento a favore delle università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno.	Il Fondo non prevede uno stanziamento e gli interventi per eliminare gli squilibri tra i diversi atenei sono senz'altro necessari, ma da perseguire con investimenti certi e con una politica di distribuzione delle risorse economiche e finanziarie diverse dalle attuali, che invece tali squilibri alimentano. La dotazione del fondo è infatti costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente comma 273, che prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

<p>Art. 1 co. 399 (Divieto di assunzione per il 2019)</p>	<p>Per l'anno 2019, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, le università non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 1° dicembre 2019. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera <i>b</i>), della stessa legge.</p>	<p>Si prevede il divieto di assumere a tempo indeterminato sino al 1° dicembre (e non il 15 novembre come per gli altri settori della PA). Tale divieto è limitato "alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno". Quindi il blocco dovrebbe essere limitato alle sole assunzioni finanziate con i punti organico del 2019. Poiché il decreto di assegnazione dei punti organico per l'anno 2018 è stato emanato soltanto il 29 dicembre 2018, le università potranno presumibilmente assumere nei prossimi mesi proprio in virtù del fatto che le assunzioni si riferiscono al 2018 e non al 2019.</p>
<p>Art. 1 co. 400 (Assunzione di ricercatori di tipo b)</p>	<p>Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera <i>b</i>), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del MIUR, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le Università.</p>	<p>Si prevedono risorse aggiuntive per l'FFO da utilizzare per l'assunzione di RTDb, per 20 milioni per il 2019 e 58,63 milioni per il 2020, da distribuire agli atenei con un decreto da pubblicare entro sessanta giorni. Sono i mille posti del piano straordinario per RTDb di cui si è parlato in questi mesi, che rappresentano un intervento sul personale assolutamente insufficiente se rapportato al numero di lavoratori precari presenti negli atenei e considerato che oggi ci sono in ruolo circa 15.000 docenti e ricercatori in meno rispetto a dieci anni fa (e almeno altrettanti tecnici e amministrativi). Si prevedono le coperture economiche solo per gli ultimi mesi di stipendio del 2019 e poi, dal 2020, a regime. Da notare però che questo "piano straordinario" avviene nel quadro dei punti budget assegnati ed è una facoltà, e non un obbligo, per gli Atenei: infatti, "la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità assunzionali rimane a disposizione per le altre finalità del FFO".</p>

<p>Art. 1 co. 401 (Deroga alle facoltà assunzionali per ricercatori di tipo b e progressione di carriera per i ricercatori a tempo indeterminato)</p>	<p>Sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:</p> <p><i>a)</i> assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera <i>b)</i>, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.</p> <p><i>b)</i> progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.</p> <p>Le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;</p> <p>2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p>	<p>Si prevedono in deroga alle vigenti facoltà assunzionali (cioè, in primo luogo fuori dai punti budget a disposizione, in secondo luogo indipendentemente dal blocco di cui al comma 399) ulteriori disposizioni per l'assunzione di due diverse figure. In primo luogo, si prevede l'assunzione di RTDb, ma con un limite di spesa, a valere sul FFO, solo di 10 milioni nel 2019 e 30 milioni nel 2020. In secondo luogo, si prevede una progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato (RTI) con abilitazione scientifica (ASN) a professori associati (PA), avendo la possibilità di usare al massimo per il 50% dei posti la procedura semplificata riservata al personale già in servizio presso il medesimo ateneo di cui all'art 24 della Legge 240 (entro il 31.12.2021, limite temporale che quindi a questo scopo viene prorogato di due anni rispetto a prima) e almeno per il 50% le normali procedure concorsuali (art 18 legge 240/2010), riservate però comunque a RTI in ruolo presso qualunque Ateneo. A questo scopo, sono previsti (ma solo dal 2020) 10 milioni di euro, che potrebbero permettere il passaggio di moltissimi ricercatori a tempo indeterminato, in quanto il differenziale di stipendio tra un RTI con una certa anzianità ed un PA neo-assunto è minimo (se non nullo).</p>
<p>Art. 1 co. 409-413 (Istituzione della Scuola Meridionale Superiore)</p>	<p>Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione <i>post</i>-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l'Università degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale. Per le attività della Scuola superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.</p>	<p>Si istituisce un fondo di finanziamento per l'istituzione di una Scuola Superiore del Meridione presso l'Università "Federico II" di Napoli. Si tratta di un investimento considerevole per l'istituzione dell'ennesima struttura "di eccellenza" che nasce sotto la direzione di un governo, nella sostanziale scarsità di finanziamenti al sistema nel suo complesso, e in assenza di un progetto scientifico e culturale reso noto alla comunità scientifica.</p>

<p>Articolo 1 commi 436-441 e 444 (Rinnovo contrattuale 2019-2021)</p>	<p>Per i rinnovi contrattuali dei lavoratori della pubblica amministrazione relativi al triennio 2019-2021 vengono stanziati 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021.</p> <p>Per i lavoratori pubblici dipendenti da enti o istituzioni diverse dall'amministrazione statale gli oneri per i rinnovi contrattuali saranno posti a carico dei rispettivi bilanci sulla base degli stessi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.</p> <p>Nelle more dei rinnovi contrattuali è prevista l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, ovvero di un'anticipazione dei futuri aumenti stipendiali. Per effetto di questa misura gli stipendi tabellari aumenteranno dello 0,42% da aprile 2019 e dello 0,7% da luglio 2019.</p> <p>A partire da gennaio 2019 è previsto il mantenimento dell'elemento perequativo per tutti i lavoratori che attualmente ne beneficiano per effetto del rinnovo contrattuale 2016-2018. Tale somma sarà riassorbita alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale per il prossimo triennio.</p> <p>Una parte delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali è comunque riservata -a partire da giugno prossimo- al riconoscimento del trattamento accessorio per polizia, militari e vigili del fuoco.</p>	<p>Le risorse stanziare sono del tutto inadeguate per consentire il rinnovo dei contratti in quanto non sono sufficienti neppure per recuperare l'inflazione prevista nel triennio. In termini percentuali l'aumento previsto è ben lontano perfino da quanto assicurato dall'ultimo rinnovo contrattuale che, a regime, è stato pari al 3,48%. Le risorse stanziare, infatti, corrisponderebbero ad un incremento delle retribuzioni medie del personale pari all'1,3% per l'anno 2019, all'1,65% (1,3% + 0,35%) per l'anno 2020 e all'1,95% (1,3%+ 0,35% + 0,3%) dal 2021. L'incremento medio sarebbe di circa 49 euro rispetto agli 85 euro assicurati dal precedente contratto. Senonché l'aumento effettivo sarà ancora più basso poiché gli stanziamenti indicati nel DdL comprendono anche le risorse necessarie per confermare l'elemento perequativo ai lavoratori che ne beneficiano (250 mln ad anno) e per garantire le risorse destinate al trattamento accessorio per polizia, militari e vigili del fuoco (210 mln ad anno). Ne consegue che gli aumenti medi mensili effettivi per i lavoratori pubblici nel 2021 saranno inferiori a 40 euro. Inoltre, questa cifra è comprensiva anche di quanto verrà riconosciuto a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Infatti gli aumenti destinati all'IVC, pari mediamente a 8 euro da aprile e a 13 euro da luglio, saranno riassorbiti al momento dell'eventuale sottoscrizione del nuovo contratto.</p>
<p>Art. 1 co. 788</p>	<p>I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.</p>	<p>Si tratta dell'abolizione delle cosiddette cattedre Natta. Aldilà della nostra ferma critica a questa procedura di reclutamento, va considerato nella valutazione dei saldi rispetto al finanziamento del sistema universitario, che quanto previsto da questo comma comporta risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo, che è di euro 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a regime a decorrere dal 2020.</p>

<p>Art. 1 co. 971-978 (Limitazione del fabbisogno finanziario e procedure e tempistica per l'assegnazione FFO)</p>	<p>Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.</p>	<p>Si conferma una strategia sbagliata per l'università, che si concretizza, in termini di spesa, con una mera sopravvivenza del sistema.</p>
<p>Art. 1 co. 979</p>	<p>La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.</p>	<p>Si tratta di un incremento relativo al solo anno 2019 che, anche se confermato a luglio (vedi co. 1118-1120), non determinerà certo effetti significativi rispetto al grave sottofinanziamento del sistema.</p>
<p>Art. 1 co. 981 (Diritto allo studio)</p>	<p>Incremento di 10 milioni di euro del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.</p>	<p>L'incremento, anche se confermato a luglio (vedi co. 1118-1120), è assolutamente insufficiente rispetto alle necessità e per porre fine figura dello studente idoneo-non beneficiario.</p>
<p>Art. 1 co. 1118-1120</p>	<p>Per l'anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro. Il monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica effettuato con il Documento di economia e finanza e con la relativa Nota di aggiornamento è aggiornato entro il mese di luglio. Qualora dal monitoraggio di luglio gli andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui al comma 1118, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono resi disponibili.</p>	<p>Per rispettare i vincoli europei ed evitare la procedura di infrazione, sono stati previsti 2 miliardi di "accantonamenti" tra cui 40 milioni sul Fondo di Finanziamento Ordinario degli atenei e 30 milioni sul Diritto allo Studio.</p>